



**Osservazioni di Confindustria allo schema di decreto legislativo recante
attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2013**

16 gennaio 2014

EXECUTIVE SUMMARY

Il testo dello schema di Decreto Legislativo in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2013, si considera, nel complesso, coerente con le disposizioni della Direttiva 2012/19/UE. Tuttavia, l'articolato presenta alcuni aspetti fortemente critici su cui è necessario intervenire ai fini di un corretto recepimento della citata Direttiva. Il riferimento è, in particolare, ai seguenti aspetti.

- La prescrizione che ipotizza che i Ministeri possano, in caso di mancata stipula e decorsi 60 giorni, provvedere agli accordi di programma, mette in discussione il concetto stesso di "accordo". Aspetti più che rilevanti per il produttori di AEE, tra cui i "premi di efficienza" oggetto degli accordi, potrebbero anche essere definiti "senza accordo tra le parti". L'articolo 15, comma 5 (e analogamente l'articolo 16, comma 3) andrebbero eliminati o riformulati.
- Non viene riconosciuto il valore ed il ruolo della rappresentanza istituzionale dei produttori di AEE nella stipula degli accordi di programma con la distribuzione, che si esercita attraverso le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria. L'articolo 16, comma 2 andrebbe pertanto integrato, in analogia con quanto riconosciuto all'Art. 15 comma 2.
- Risulta importante un miglior adeguamento a quanto espresso nella Direttiva 2012/19/UE al considerando 23 che prevede, in merito ai regimi di finanziamento collettivi, che "potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute" prevedendo appositi coefficienti per modulare la responsabilità dei produttori nel medesimo raggruppamento. L'articolo 35, comma 2 andrebbe integrando adeguatamente.
- La qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE è lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento. L'attuale sistema autorizzativo appare troppo disomogeneo sul territorio ed insufficiente, da solo, ad assicurare i livelli di qualità del trattamento necessari per il raggiungimento degli obiettivi di recupero richiesti dalla direttiva. Occorre individuare, da subito, il soggetto cui deve essere demandato il monitoraggio sulla qualità del trattamento, che potrebbe essere affidato al Centro di Coordinamento oppure, in alternativa, all'organo "pubblico" di vigilanza, ossia il Comitato di vigilanza e controllo, che per tale compito potrebbe avvalersi del supporto del CdC, quale organo dotato delle necessarie competenze tecniche.
- Il rinvio ad un futuro decreto per la definizione di standard per il trattamento allineati a quelli europei sembra non tener conto che, nel frattempo, tutto il sistema si baserà sulle attuali autorizzazioni, con i limiti sopra descritti. All'art. 18 comma 4 appare quindi assolutamente necessario precisare che, in via transitoria, si applica l'Accordo di programma sul trattamento concluso tra il CdC e le associazioni dei recuperatori (previsto all'art. 33, comma 5, lett. g)), al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutte le aziende del settore.
- La sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione di cui all'art 38, comma 9, dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al CdC, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti per l'iscrizione stessa.

Di seguito sono indicate in dettaglio le criticità dello schema di decreto in esame e le relative proposte di modifica.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Le formulazioni del comma 5 dell'articolo 15 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 introducono sostanziali criticità, dal momento che prevedono che aspetti particolarmente rilevanti per i produttori di AEE (tra cui i "premi di efficienza") possano essere definiti anche senza accordo tra le parti.

In particolare è emblematico quanto esposto nella relazione illustrativa in merito al comma 2 dell'art. 15 ove si afferma che tale comma *"in attuazione al disposto del ventitreesimo considerando e dell'articolo 12 paragrafo 2, della Direttiva 2012/19/UE ha previsto la stipula di un apposito Accordo di programma tra il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'ANCI in cui sono definite, tra le altre, anche "gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta" nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività. Ciò è stato previsto in ragione delle citate disposizioni della Direttiva che, con riferimento al finanziamento dei RAEE provenienti da nuclei domestici, hanno riconosciuto agli stati membri il "dovere di incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta di RAEE domestici, in particolare finanziandone la raccolta. In tal senso, quindi, la previsione normativa di un Accordo di programma, rappresenta lo strumento con il quale si è scelto di incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta."*

Al riguardo, si segnala che:

- a) il ventitreesimo considerando prevede che *"Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta"*, facendo dunque riferimento a tutta la raccolta dei RAEE e non solo a quella domestica (cui l'art. 15 in esame fa espresso riferimento) e che i produttori si sono sempre fatti carico, e continuano tuttora, a sostenere per intero il finanziamento dei costi della logistica e della raccolta secondaria e del trattamento ecocompatibile di tutti i RAEE conferiti ai propri consorzi a partire dai centri di raccolta.
- b) il richiamato paragrafo 2 dell'articolo 12 della Direttiva (riferito espressamente alla raccolta dei RAEE domestici), dispone che *"Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta"* (*"Member States may, where appropriate, encourage producers"*) – cfr. All. I e II.

Quanto previsto dalla norma in commento e dalla relativa relazione di accompagnamento è dunque una trasposizione erronea del combinato disposto del ventitreesimo considerando e dell'articolo 12 paragrafo 2 della Direttiva. Quest'ultimo in particolare, come è evidente, non parla di "dovere" ma dispone che *"Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare"*.

Pertanto, considerata l'indubbia differenza tra "obbligare" e "incoraggiare", non si può non rilevare come si sia proceduto all'assimilazione dei due termini contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva.

Occorre inoltre precisare che gli Accordi di Programma sono una caratteristica di fatto del sistema italiano, che non trovano esplicito riferimento nella Direttiva comunitaria, né in quella in corso di recepimento, né tantomeno in quella precedente.

Tuttavia, la principale criticità dell'**articolo 15** è contenuta nel suo **quinto comma**, le cui previsioni sono inaccettabili per i produttori (come lo sono di conseguenza quelle del **comma 3 dell'art. 16** che le richiama).

Come affermato anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, infatti, *"Il comma 5, al fine di garantire il funzionamento del "sistema di gestione dei RAEE" previsto dal decreto in esame ed in*

considerazione dell'importanza che il ritiro dei RAEE depositati nei centri di raccolta da parte dei produttori assolve ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati dalla Direttiva, prevede un meccanismo volto ad assicurare che le modalità per il ritiro siano comunque definite. Difatti, nel caso di mancata stipula dell'Accordo nei termini di legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, lo stesso Ministro provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".

Occorre premettere, come già ricordato sopra, che i produttori si sono sempre fatti e si stanno facendo tuttora carico di sostenere per intero il finanziamento dei costi della logistica e della raccolta secondaria e del trattamento ecocompatibile di tutti i RAEE conferiti ai propri consorzi a partire dai centri di raccolta. Inoltre, i produttori da sempre riconoscono premi di efficienza a Comuni e operatori della distribuzione, grazie allo strumento degli Accordi di programma.

Appare dunque evidente la criticità del quinto comma in esame nella parte in cui prevede che, in assenza di accordo, il Ministro dell'ambiente possa provvedervi direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

Anzitutto, non si vede come si possa definire "accordo" (che consiste giuridicamente nell'incontro tra la volontà delle parti, che ne è altresì elemento giuridico essenziale) un "Accordo di programma" che in realtà si potrebbe fondare sulla volontà di terzi soggetti.

E' poi ovvio che una clausola di questo tipo anziché rappresentare uno strumento di salvaguardia per il corretto funzionamento del sistema, avrebbe come unico effetto quello di condizionare il sereno svolgimento delle negoziazioni e di alterare, di conseguenza, il l'assetto sinallagmatico tra le parti

Infine, il comma 5 è in contrasto con il comma 2 del medesimo art. 15 ("...l'Accordo di programma, rappresenta lo strumento con il quale si è scelto di incoraggiare i produttori...").

Infatti, non si vede che tipo di "incoraggiamento" i produttori possano ravvisare in un Accordo di programma che non si fonda sulla volontà delle parti ma potrebbe essere eterodeterminato da altri soggetti nel suo contenuto e nei suoi elementi essenziali. Oltretutto, non si vede che incoraggiamento possa rappresentare un Accordo di Programma eterodeterminato che, anche in assenza della previsione normativa, i Produttori avrebbero comunque sottoscritto volontariamente, essendo detto strumento – lo si ribadisce ancora una volta - utilizzato già da moltissimi anni. L'unico effetto della previsione in commento dunque sarebbe di alterare il corretto utilizzo di tale strumento negoziale.

La "possibilità di incoraggiare" prevista dalla Direttiva, viene così illegittimamente tramutata in "dovere di obbligare" per il tramite di un "accordo" che tale non è, perché carente del suo elemento essenziale: la volontà delle parti. Per di più detto Accordo di Programma, lungi dal rappresentare uno "strumento di incoraggiamento", costituisce unicamente – così come attualmente strutturato – un elemento di grave preoccupazione e disincentivazione all'assunzione della piena responsabilità da parte dei produttori.

Per quel che riguarda, poi, la fase di trattamento dei RAEE, si ritiene utile sottolineare l'esigenza che il trattamento adeguato, in base alla Direttiva in corso di recepimento, deve essere assicurato da TUTTI gli impianti (non solo da quelli convenzionati con i produttori tramite i Sistemi collettivi).

Esso deve garantire la rimozione ed il controllo dei fluidi e dei componenti pericolosi, ma anche il raggiungimento documentato degli obiettivi minimi di recupero/riciclaggio, nel rispetto di determinati requisiti tecnici, utilizzando le migliori tecniche disponibili. Il raggiungimento di tali obiettivi è posto a carico dei Produttori secondo il principio della responsabilità estesa.

Molti RAEE hanno valore economico positivo. La proposta di D.Lgs. di recepimento prefigura una condizione di libero mercato, ove i Sistemi Collettivi operano in termini di sussidiarietà rispetto ad

esso ovvero si rendono garanti di assicurare il trattamento corretto dei RAEE raccolti su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle condizioni di mercato e dal valore degli stessi.

Il sistema delle autorizzazioni definito dal D.Lgs. 152/06, necessario per identificare preventivamente gli impatti sull'uomo e sull'ambiente degli impianti, mal si presta alla verifica sulle performance degli stessi e non è in grado, da solo, di assicurare il controllo degli obiettivi di efficienza richiesti. Le amministrazioni, peraltro, potrebbero non disporre di personale tecnico specializzato e adeguatamente formato per effettuare le necessarie verifiche ispettive periodiche presso gli impianti. Inoltre, il sistema delle autorizzazioni risente inevitabilmente delle condizioni locali e, di fatto, crea una evidente disparità di regole fra gli impianti, che non possono non riflettersi anche sulle condizioni economiche praticabili. L'autorizzazione, in particolare se in forma semplificata, non è sufficiente quindi, da sola, a garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Il monitoraggio e la vigilanza costante sulle performance è un elemento che non può e non deve essere sottovalutato, pena l'abbassamento del livello qualitativo oggi raggiunto e il ricorso ad impianti che hanno come obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento concentrandosi sul recupero delle sole frazioni a maggior valore aggiunto a scapito del raggiungimento complessivo degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Come è noto, l'accreditamento e la qualificazione degli impianti hanno già trovato una loro applicazione in forma volontaria grazie all'Accordo sul trattamento stipulato tra CdC RAEE e le varie associazioni degli impianti di recupero e riciclo RAEE (previsto dall'art. 10, comma 2, lett. c) del Decreto 25 settembre 2007, n. 185). Tuttavia l'obbligo di utilizzo di impianti accreditati oggi vale unicamente per i Sistemi Collettivi. In aggiunta, diversi Sistemi collettivi già applicano propri processi di audit presso gli impianti, sulla base di parametri qualitativi e ambientali. Ovviamente la presenza dell'autorizzazione è il primo requisito che viene richiesto ad un impianto per poter essere qualificato.

Per questi motivi si ritiene che la qualificazione di tutti gli impianti di trattamento RAEE sia lo strumento necessario per coniugare mercato e qualità del trattamento. La verifica di qualità potrebbe essere demandata al Centro di Coordinamento.

Qualora non si ritenesse di affidare tale compito al Centro di coordinamento, in quanto organismo gestito da privati, occorrerebbe individuare nell'organo "pubblico" di vigilanza, ossia il Comitato di vigilanza e controllo, l'ente preposto ad effettuare i controlli periodici sull'attività degli impianti onde verificare il rispetto dei requisiti e dei parametri richiesti per l'esercizio delle operazioni di trattamento, che potrebbe per tale compito avvalersi del supporto del CdC, quale organo dotato delle necessarie competenze tecniche.

Sebbene nello schema di decreto al CdC venga attribuito (cfr. art. 33, comma 2) il compito di iscrivere gli impianti in un apposito elenco, a ciò non corrispondono poteri adeguati per verificare periodicamente il rispetto dei requisiti previsti e per poter sanzionare gli impianti che, ad una verifica successiva, vengano trovati non conformi ai suddetti requisiti. A ciò si aggiunga che è stato eliminato dall'art. 33 il riferimento (presente in una prima versione dell'articolato) al compito di monitoraggio, da parte del CdC, dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte degli impianti, che pure poteva assicurare un presidio, anche se minimo, dell'attività degli impianti stessi.

Il sistema sopra descritto risulta peraltro in linea con quanto stabilito dalla citata Direttiva all'art. 8. Infatti, fermo restando il processo di definizione degli standard qualitativi europei per il trattamento sulla base degli standard elaborati dagli organismi di normazione europei, gli Stati membri possono decidere di adottare norme minime di qualità per gli impianti, informandone la Commissione.

Lo schema di decreto legislativo prevede che la definizione dei criteri, delle modalità tecniche "ulteriori" rispetto a quelle previste negli allegati VII e VIII, e delle relative modalità di verifica, vengano rinviate ad un futuro decreto. Nel frattempo, tutto il sistema si basa sulle attuali autorizzazioni, con i limiti sopra descritti. Appare quindi assolutamente necessario precisare che, in

via transitoria, si applica l'Accordo di programma sul trattamento concluso tra il CdC e le associazioni dei recuperatori (e previsto all'art. 33, comma 5, lett. g)), al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutte le aziende del settore.

Si evidenzia che le modifiche proposte non comportano alcun aggravio per la spesa pubblica.

CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLATO

Articolo 7 – Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo

Comma 1

Non è chiaro chi ha l'obbligo di avviare prioritariamente i RAEE ai centri accreditati.

Comma 2

E' sottintesa un'attività di cernita per separare i RAEE destinati a trattamento da quelli destinati al riutilizzo, che i centri di raccolta non sono di norma autorizzati ad effettuare, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo. Nella condivisione delle priorità di intervento in materia di rifiuti, si rende però necessario normare specificatamente condizioni e modalità relative alla responsabilità per la re immissione nel mercato di RAEE raccolti.

Articolo 10 – Sistemi collettivi

Comma 1

Si propone di eliminare il secondo periodo. Se i Sistemi Collettivi devono soddisfare l'esigenza della responsabilità estesa del Produttore, che è anche se non prevalentemente una responsabilità finanziaria, non si capisce perché agli stessi possano partecipare anche soggetti diversi dai produttori.

Articolo 15: Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta

Comma 3

Si propone lo stralcio della lettera e): così formulato imporrebbe a carico dei produttori un ulteriore onere non determinabile afferente in ogni caso, alla raccolta primaria.

Comma 5

Per quanto esposto in premessa si propone la soppressione del comma 5, che recita: *“In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”*.

In alternativa dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:

“In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invitano le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione, ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti.”

Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori

Comma 2

Tale comma, incomprensibilmente, non prevede il coinvolgimento formale delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'industria della produzione, coinvolgimento che risulterebbe, invece, indispensabile e più coerente sia in considerazione del ruolo e della responsabilità che la Direttiva riconosce in primo luogo ai produttori, sia in quanto il Centro di coordinamento non possiede rappresentanza istituzionale dei produttori, essendo quest'ultimo meramente un organo operativo.

Comma 3

Il comma presenta gli stessi errori giuridici del comma 5 dell'articolo 15, in quanto in esso richiamato nell'ultimo periodo. Si richiamano a tal fine tutte le considerazioni e le critiche precedentemente espresse in premessa per l'art. 15 comma 5.

Si propone pertanto lo stralcio del comma in parola. Nella denegata ipotesi in cui si decidesse di mantenerlo, se ne chiede la sua riformulazione nei termini proposti precedentemente per il comma quinto e cioè:

“In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invitano le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento.

Nelle more della consultazione, ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti.”

Articolo 18 – Trattamento adeguato

Comma 4

Si propone di aggiungere in fondo, *“Nell'attesa dell'emanazione di detto decreto, si applicano gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 6, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore”* (v. motivazioni in premessa).

Articolo 19 – Obiettivi di recupero

Commi 5 e 6

I commi richiamati operano una distinzione incomprensibile fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, assolutamente inapplicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso, sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio, sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea. La Direttiva non fa riferimento a due fasi distinte, appunto, di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla “messa in sicurezza” come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero. Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera: ad esempio, il recupero delle “terre rare”, ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema.

Articolo 33 – Centro di coordinamento

Si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal CdC assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al CdC, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti.

Comma 2

Si propone quindi di aggiungere in fondo: *“Detta iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del CdC, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 6, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20.”*

Comma 5

Per le stesse motivazioni espresse in premessa, si chiede inoltre di ripristinare la lettera d) presente in una precedente bozza del decreto:

“monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili.”

IN ALTERNATIVA, inserire tra i compiti del Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art. 35, comma 1:

“e-bis) vigila, con il supporto del Centro di coordinamento, sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sul rispetto dei requisiti di cui agli artt. 18 e 20, da parte degli impianti di trattamento adeguato”.

Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento

Comma 1

Tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti occorre reintrodurre i centri di raccolta dei RAEE domestici, come nella precedente bozza. Ciò perché, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, lett. e) ed f) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 34): il tasso di raccolta infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'art. 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata.

Si propone quindi di aggiungere la seguente lett. b-bis): *“b-bis) dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b).”*

Articolo 35 - Comitato di Vigilanza e Controllo

Comma 1

Il riferimento normativo corretto, nella lett. i), è l'art.31 comma 2.

Comma 2

Il comma non appare adeguatamente allineato alle disposizioni della Direttiva 2012/19/UE, la quale, al ventitreesimo considerando, afferma: “[...] *Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. I regimi collettivi potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute.* [...]”.

Vista l'assenza di tale previsione nel testo dello schema di decreto legislativo, si richiede una riformulazione dell'intero comma nei seguenti termini:

“Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE e prevedendo appositi coefficienti in funzione della facilità con cui è possibile riciclare i RAEE appartenenti ad uno stesso raggruppamento e valorizzare le materie prime secondarie in essi contenute. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento”.

Articolo 38 - Sanzioni

Comma 9

Si propone di aggiungere, dopo *“in caso di mancata registrazione”*: *“ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,”*.

La sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al CdC, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti per l'iscrizione stessa.

Articolo 40 – Disposizioni transitorie e finali

Si chiede di prevedere un periodo transitorio anche per l'adeguamento delle informazioni richieste ai sensi dell'art.26,1.L'industria infatti necessita di tempi tecnici per le opportune modifiche della documentazione o manuali .

ALLEGATO I
PARAGRAFO 2, ARTICOLO 12 DIRETTIVA 2012/19/UE

Articolo 12

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2. Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.

Article 12

Financing in respect of WEEE from private households

1. Member States shall ensure that producers provide at least for the financing of the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from private households that has been deposited at collection facilities set up under Article 5(2).

2. Member States may, where appropriate, encourage producers to finance also the costs occurring for collection of WEEE from private households to collection facilities.

ALLEGATO II
VENTITREESIMO CONSIDERANDO DIRETTIVA 2012/19/UE

- (23) I nuclei domestici che usano le AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unione, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al principio «chi inquina paga». Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. I regimi collettivi potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute. Per i prodotti con un ciclo di vita lungo che rientrano ora nella presente direttiva, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzate al meglio le strutture esistenti per la raccolta e il recupero, a condizione che rispettino i requisiti di cui alla presente direttiva.